

## ANTICORRUZIONE – METODOLOGIA

L'obiettivo della sezione *Anticorruzione e trasparenza* del PIAO è dotare la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Cagliari-Oristano di un sistema di prevenzione solido e esteso così da creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare le regole, ispirando la sua azione di gestione del rischio di corruzione, secondo un approccio sostanziale.

Inoltre, coerentemente agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012, la Camera di commercio intende:

1. **ridurre** le opportunità che si manifestino episodi corruttivi, creando un ambiente sfavorevole alla corruzione;
2. **assicurare** l'accessibilità a una serie di dati, notizie e informazioni concernenti l'Ente;
3. **consentire** forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
4. **garantire** una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi all'utenza;
5. **formare e sensibilizzare** il personale camerale sulle novità legislative in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento nonché trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In questo senso il Piano rappresenta prima di tutto uno strumento per garantire il rispetto dei principi di "economicità, efficacia, efficienza, qualità, partecipazione e trasparenza", che informano l'operato delle pubbliche amministrazioni a tutela del bene pubblico e dell'interesse dei cittadini.

Per gli scopi sopra delineati le disposizioni contenute nel Piano si applicano a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti (a tempo indeterminato e determinato) della Camera di Commercio, ai dipendenti comandati e ai lavoratori con contratto di lavoro flessibile, nonché al personale con altri rapporti formativi (tirocini, stages, master and back, volontari), al personale dell'Azienda Speciale, e a tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

Gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi, di cui all'art. 9 della L. n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219/2016, e ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano è fonte di responsabilità disciplinare, come sancito dalla legge n. 190/2012, art. 1, comma 14 e comma 44.

E' inoltre necessario individuare i ruoli e le responsabilità, assicurare il coinvolgimento degli stakeholder e stabilire la procedura di elaborazione del Piano.

### RUOLI E RESPONSABILITÀ

La numerosità dei soggetti che nella Camera di commercio, unitamente al RPCT, si preoccupano di operare correttamente in tema d'integrità e rispettare il dettato normativo, è sintetizzata nella seguente illustrazione:



La strategia di prevenzione della corruzione attuata dall'Ente tiene conto della strategia elaborata a livello nazionale e definita all'interno del P.N.A. Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica di plurimi soggetti, di seguito indicati con i relativi ruoli, compiti e funzioni. Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, della modificazione, dell'aggiornamento e dell'attuazione del piano sono rappresentati come di seguito.

La prima figura che rileva in materia è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

Presso la Camera di Cagliari-Oristano il predetto ruolo è stato assegnato, con la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022, al Segretario Generale, dott. Cristiano Erriu, il cui nominativo è stato comunicato, a norma di legge, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Sussiste in capo al RPCT, nel rispetto della delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019, il requisito soggettivo della condotta integerrima. Pertanto, il RPCT della Camera è una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione.

Il RPCT deve essere adeguatamente formato e aggiornato, e i suoi compiti non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando, ma anche in eligendo.

La revoca dell'incarico dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l'incarico di RPCT deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è comunicata all'ANAC, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013) secondo anche quanto disciplinato dal Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali per condotte corruttive (art. 16, comma 1, lett. l quater D.Lgs. n. 165 del 2001).

Il RPCT, secondo quanto indicato nel PNA, è il "punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione" per l'attuazione della legge anticorruzione e allo stesso competono i seguenti compiti e poteri:

- a. comunicare all'ANAC il proprio nominativo, secondo le modalità indicate nel PNA, ossia registrandosi e accreditandosi nella apposita piattaforma online del sito internet dell'Autorità; al riguardo si precisa che il RPCT della Camera di Cagliari-Oristano ha tempestivamente provveduto alla suddetta registrazione e accreditamento;
- b. elaborare una proposta di piano della prevenzione (sotto-sezione del PIAO) idonea ed efficace per la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, da sottoporre poi alla Giunta camerale per la sua adozione;
- c. trasmettere il Piano così adottato all'ANAC, secondo le indicazioni del PNA, tramite l'utilizzo della piattaforma sopra descritta;
- d. pubblicare il Piano:
  - sul sito internet della Camera nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente, al seguente link: <https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>;
  - sul "Portale PIAO" all'indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, in attuazione dell'art. 13, c. 1, Decreto n. 132/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- f. verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a L. 190/2012) e segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- g. indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- h. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a, L. 190/2012);
- i. verificare, d'intesa con i dirigenti e i responsabili delle strutture e servizi camerale competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b, L. 190/2012);
- l. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c, L. 190/2012);
- m. redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della Camera, una relazione recante i risultati dell'attività e redatta secondo lo schema e le indicazioni fornite di anno in anno dall'ANAC (art. 1, comma 14, L. 190/2012), da trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo politico;
- n. assicurare i compiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 in ordine alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- o. assicurare i compiti previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
- p. svolgere, per la trasparenza, un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC, e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, d.lgs. 33/2013);
- q. occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico, atteso che *"nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni"* (art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013);
- r. effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, c. 5, del D.Lgs. n. 33/2013, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 10, D.Lgs. n. 33/2013);
- s. gestire le segnalazioni di operazioni sospette ai fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 *«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»* che, all'art. 6, comma 5, prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il RPCT, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di effettuare:

- un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione;
- individuare le misure correttive - in coordinamento con i dirigenti e responsabili di servizio/struttura, in base alle funzioni loro attribuite nella materia della prevenzione della corruzione dal D.Lgs. n. 165/2001, con i referenti del RPCT, ove previsti, e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

In capo al RPCT, inoltre, incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 12, 13 e 14):

1. in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
  - di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L. n. 190/2012;
  - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, secondo quanto sarà successivamente meglio esplicitato.

La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;

2. in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013, è responsabile, sempre che l'inadempimento non sia "dipeso da causa a lui non imputabile", per la violazione dei seguenti obblighi di trasparenza:

- a. obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b. rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.

Operativamente il RPCT cura, ove richiesto dagli organi camerali o dall'OIV, un'azione di reporting semestrale, avente ad oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Inoltre, per l'adempimento dei compiti a lui assegnati dalla legge, il RPCT può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

L'ANAC, con la menzionata delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha fornito, in merito al ruolo e ai poteri del RPCT, particolari indicazioni sui suoi poteri di verifica, controllo e istruttori.

Ordinariamente il Segretario Generale provvede al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la Dirigenza. Ciascun dirigente, infatti, per la propria area di competenza, in materia di anticorruzione, è tenuto a svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, degli eventuali referenti e dell'autorità giudiziaria, a partecipare al processo di gestione del rischio, a proporre le misure di prevenzione, ad assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e a verificare le ipotesi di violazione, ad adottare le misure gestionali e, comunque, a osservare le previsioni contenute nella sezione del Piano.

A seguito dell'espletamento del concorso pubblico indetto dalla Camera per n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, il Segretario Generale è affiancato da due dirigenti con decorrenza 1° settembre e 1° novembre 2023, responsabili rispettivamente dell'Area Servizi di Supporto e Area Anagrafe, Promozione economica e Regolazione del mercato. Tale articolazione è al momento ritenuta idonea ad assicurare all'azione camerale il conseguimento dei migliori risultati, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a favore del sistema delle imprese e dei consumatori, e a garantire, allo stesso tempo, una migliore valorizzazione delle competenze professionali delle risorse umane disponibili.

Il presidio degli aspetti disciplinari dell'anticorruzione è affidato all'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.), tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è competente altresì a proporre gli eventuali relativi aggiornamenti.

Al tal riguardo, l'art. 10 del Codice di comportamento vigente presso l'amministrazione prevede lo specifico dovere gravante su tutti i soggetti tenuti a rispettarlo di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

In accordo con l'orientamento espresso nel PNA, che ha tenuto conto della posizione assunta, sul punto, dal Garante per la protezione dei dati personali (nella FAQ n. 7), presso la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, la figura del RPCT non coincide, per quanto possibile, con il Responsabile della Protezione dati (RPD) di cui alla vigente disciplina in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy, D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Al contrario, il RPCT, dott. Cristiano Erriu, è stato anche nominato, come consentito dal PNA, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati da inserire nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), piattaforma attiva nel sito internet dell'ANAC.

Dal sopra delineato quadro emerge la numerosità dei soggetti che, nell'ente, unitamente al RPCT, hanno il dovere di operare correttamente in tema d'integrità e di rispettare il dettato normativo.

Nelle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione della sezione *Anticorruzione e trasparenza*, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal D.Lgs. n. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare con quelle dell'OIV al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 97/2016) e dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa, oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione, anche all'OIV (art. 41, c. 1, lett. l), D.Lgs. n. 97/2016).

In conclusione, accanto alla posizione di rilievo ricoperta dal RPCT nel sistema di gestione del rischio corruttivo, con particolare riferimento al suo importante compito di coordinamento dell'intero processo come sopra evidenziato, si collocano altri attori i cui contributi attivi devono essere garantiti all'interno dell'organizzazione, allo scopo di sottolineare e ribadire che il ruolo principale assegnato al RPCT non deve in nessun caso essere interpretato come un pretesto di deresponsabilizzazione degli altri soggetti, in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al riguardo la Camera ritiene di poter aderire, anche con le opportune integrazioni, alle indicazioni fornite sul punto dal PNA, in base alle quali:

**1. l'organo di indirizzo deve:**

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni a esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgono l'intero personale;

**2. i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:**

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel Piano e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;

### 3. **L'Organismo Indipendente di Valutazione** deve:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo e verificare la coerenza tra obiettivi di contrasto a rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del Piano, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- verificare le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure e i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del Piano e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni. Nell'ambito di tale attività l'OIV si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari - che con i responsabili di struttura/servizio, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione con quanto illustrato nella Relazione stessa, l'OIV può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

Inoltre, l'OIV svolge le funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza, rinnovate dal legislatore con l'introduzione del comma 8 bis nell'articolo unico della legge anticorruzione (L. n. 190/2012) a opera del decreto FOIA (art. 41), e svolge una specifica funzione in tema di Codice di comportamento, atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 deve rilasciare un parere obbligatorio sullo stesso e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare sulla sua applicazione, con particolare attenzione al dirigente di vertice in relazione alla formulazione della proposta per la sua valutazione annuale, secondo anche quanto indicato nella delibera ANAC n. 75/2013;

### 4. **I dipendenti e i collaboratori dell'ente** devono:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- fornire tempestivamente al RPCT i dati rilevanti di cui sono a disposizione, utili ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio;
- osservare le misure della presente sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* e il Codice di comportamento;
- segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia.

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del Piano e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

La figura di primo piano del RPCT può essere coadiuvata da una rete di soggetti Referenti per la prevenzione, individuati dal RPCT, e nominati, con propria disposizione organizzativa nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro, dal Segretario Generale che, in tal caso, informa la Giunta affinché esprima il suo gradimento.

### **COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER**

Per evitare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico è essenziale che il processo di redazione del Piano coinvolga tutti i soggetti interessati e in particolare gli organi di indirizzo. Al riguardo, sono stati coinvolti tutti gli stakeholder interni ed esterni dell'amministrazione e l'organo di indirizzo politico, atteso che questo, oltre a essere competente all'approvazione del documento, deve assicurare lo stretto legame tra tutti gli atti di programmazione dell'ente. L'inizio dell'attività di aggiornamento del processo di elaborazione del presente Piano è stato comunicato, tramite pubblico avviso sul sito istituzionale della Camera del 28 dicembre 2023, con contestuale invito a tutti gli stakeholder a presentare eventuali osservazioni/contributi per la predisposizione del Piano, precisando nell'avviso stesso che ogni eventuale osservazione o modifica possa essere proposta anche dopo l'approvazione del Piano.

Inoltre, lo stesso invito è stato rivolto a:

- tutti i componenti del Consiglio camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV (nota prot. n. 0028016 del 8 ottobre 2024);
- Associazioni di categoria (nota prot. n. 0028022 del 8 ottobre 2024).

Si rileva che nessuna proposta o osservazione è pervenuta alla Camera.

### **LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE**

Nel predisporre il Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale il RPCT deve tener conto delle valutazioni espresse da lui stesso nella Relazione sull'attuazione del Piano dell'anno precedente, in modo tale da introdurre ogni utile accorgimento e correttivo.

Il Piano rispetta il seguente iter procedurale:

1. elaborazione, secondo lo schema e le indicazioni fornite di anno in anno dall'ANAC, della Relazione annuale del RPCT relativa alla attuazione del Piano dell'anno precedente, e sua pubblicazione nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente, con conseguente comunicazione all'OIV e ai componenti del Consiglio;
2. utilizzo, per la predetta elaborazione, della Piattaforma ANAC, che genera, la Relazione sulla base dei dati caricati relativi al Piano dell'anno precedente;
3. pubblicazione di apposito avviso di avvio della procedura di aggiornamento del Piano, rivolto agli utenti camerali e notificato via pec, al fine del loro coinvolgimento e partecipazione, agli organi camerali, ossia Consiglio, OIV e Collegio dei Revisori, e alle associazioni di categoria;
4. comunicazione dell'avvio della procedura a tutti i dipendenti, con particolare riferimento ai titolari degli uffici di diretta collaborazione degli organi camerali, in quanto svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti, sia compiti di coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo emanati nei confronti degli stessi organi, e rivestono, dunque, un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione;

5. analisi delle eventuali proposte pervenute e predisposizione del Piano anche sulla base dell'eventuale provvedimento di carattere generale adottato dal Consiglio sul contenuto del Piano;
6. approvazione del Piano con deliberazione della Giunta Camerale.

In questo modo l'organo esecutivo e il suo vertice (Presidente) ha più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del Piano, e il RPCT, che deve partecipare alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione, deve illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

Ogni anno la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano pubblica la [Relazione del RPCT](#) nel sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente e, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, ne cura la trasmissione all'OIV e ai componenti del Consiglio e della Giunta Camerale.

Nel corso dell'anno di riferimento del Piano non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi. Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato, dentro l'organizzazione, i seguenti effetti positivi:

- consapevolezza del fenomeno corruttivo nella sua accezione più ampia di maladministration in considerazione del costante coinvolgimento dell'intera struttura amministrativa sia in fase di redazione e sia pure nella successiva fase attuativa di predisposizione di specifiche istruzioni mediante disposizioni dirigenziali, oltre che per i percorsi formativi programmati;
- capacità di individuare e fare emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi in ragione della sensibilizzazione continua perseguita dall'ente;
- miglioramento della credibilità e dell'immagine dell'Ente.

Si ritiene, inoltre, che lo stato di attuazione della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute, sia complessivamente idoneo. L'Ente, grazie anche alle sue ridotte dimensioni, attua costantemente le misure di prevenzione, già in gran parte regolamentate nello stesso Piano e a prescindere dalla adozione di appositi regolamenti, nonostante il disallineamento nel rapporto tra la dotazione organica e la mole di adempimenti amministrativi previsti, compresi quelli dettati dalla normativa in materia di Privacy.

La strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate è anche il frutto di un attento studio di Unioncamere nazionale che ha fornito apposite Linee Guida a tutto il sistema camerale, al fine di assicurare un elevato grado di omogeneità tra le diverse Camere.

Le predette osservazioni, pur rispecchiando le criticità da affrontare nell'azione di prevenzione alla corruzione, non incidono marcatamente sull'impianto di prevenzione che la Camera adotta nel rispetto delle previsioni legislative.

#### **AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA**

La gestione del rischio corruzione è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi.

Attraverso la gestione del rischio si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio.

#### **Mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera**

La mappatura dei processi rappresenta *"l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno."*

Infatti, è attività propedeutica rispetto alla valutazione del rischio in quanto grazie ad essa è possibile individuare le cosiddette "aree di rischio" e consiste nell'individuazione dei processi maggiormente critici dal punto di vista della gestione dell'integrità; deve essere effettuata per le Aree di rischio individuate dalla normativa e dal P.N.A.: (A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario).

Le 4 Aree si articolano in Sotto-Aree (fino all'aggiornamento del P.N.A. – 2019) e queste, a loro volta, in Processi, fasi e attività. Oltre alle 4 Aree obbligatorie, sono state individuate Aree generali per espandere e approfondire il contenuto della sezione del Piano ed Aree specifiche dell'Ente. La mappatura di tutti i processi della Camera è consultabile nel sito istituzionale dell'Ente [Mappatura dei procedimenti amministrativi](#)

Nel procedere alla mappatura, la Camera di commercio:

1. ha tenuto nello sfondo, quale favorevole piano di riferimento sul quale radicare il proprio autonomo censimento, e per uniformità al sistema camerale, la mappatura elaborata da Unioncamere.

Al riguardo, appare opportuno precisare che i processi camerali si sviluppano nelle seguenti tipologie di attività:

- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;
- attività promozionali: sostegno alle imprese e allo sviluppo dell'economia locale;
- attività di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull'economia locale: fornire un'informazione necessaria a una migliore conoscenza della realtà socio-economica da parte delle imprese e per le imprese;
- attività di regolazione del mercato: promuovere e aumentare la trasparenza, la certezza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini.

Le attività camerali sono principalmente autofinanziate mediante: il diritto annuale pagato dalle imprese per l'iscrizione al Registro Imprese; i diritti di segreteria pagati per le certificazioni e le iscrizioni ad albi, registri e ruoli; i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione servizi; i contributi dello Stato o della Regione previsti in relazione alle funzioni delegate alle Camere.

Nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previsti specifici obiettivi strategici che si traducono poi in obiettivi operativi, tendenzialmente annuali, per il cui raggiungimento la struttura amministrativa deve attuare specifiche attività amministrative da compiere secondo precise tempistiche.

La presente sezione Anticorruzione e trasparenza si integra trasversalmente, all'interno del PIAO, con la sezione della Performance, in quanto le misure da attuare e le attività da svolgere saranno inserite nella sezione della Performance 2025 come obiettivi generali assegnati alle strutture camerali.

Con il presente Piano la Camera impone a tutte le strutture organizzative la promozione di sempre maggiori livelli di attenzione verso atti e comportamenti illegittimi, e altresì, in via trasversale, l'innalzamento del livello di trasparenza da raggiungere per ogni processo avviato, favorendo la formazione del personale nella materia e il monitoraggio sulla formazione erogata.

2. Inoltre, ha tenuto conto degli esiti raggiunti dalle attività di ricognizione delle attività camerali sviluppate in occasione della attuazione del Decreto "trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013), con particolare riferimento all'obbligo di pubblicazione avente a oggetto la mappatura di tutte le tipologie di procedimenti relativa all'attività svolta dall'amministrazione, comprendendo tutti i processi gestiti dall'ente, tra i quali sono compresi quelli riconducibili alle Aree di Rischio Generali per tutte le Amministrazioni individuate dal PNA.

In via sintetica, i processi a rischio sono stati raggruppati nelle seguenti Aree:

Aree a rischio				
N.	Tipo Area	Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio	Grado di rischio	Valore di rischio
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale		
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici		
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli		
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie		
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
8	AREE GENERALI	H) Incarichi e nomine		
9	AREE GENERALI	I) Affari legali e contenzioso		
10	AREE SPECIFICHE	L) Gestione rapporti con società partecipate		
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	--	
12	AREE SPECIFICHE	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	--	
13	AREE SPECIFICHE	O)	--	
14	AREE SPECIFICHE	P)	--	
15	AREE SPECIFICHE	Q)	--	
16	AREE SPECIFICHE	R)	--	
17	AREE SPECIFICHE	S)	--	
18	AREE SPECIFICHE	T)	--	

#### Valutazione del rischio

La valutazione del rischio consente di individuare le misure specifiche e più efficaci di trattamento, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi e, allo stesso tempo, consente di individuare le attività dei processi/procedimenti su cui concentrare maggiormente l'attenzione. Deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l'identificazione dei fattori abilitanti;
- l'analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

#### Identificazione del rischio

La Camera procede all'identificazione degli eventi rischiosi con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi, fasi e/o attività di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Considerato che tale fase del ciclo anti corruttivo è particolarmente cruciale poiché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione, la Camera identifica i rischi che ipoteticamente potrebbero verificarsi.

Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo. Infatti, non appare opportuno adottare come unità minima di analisi le Aree di Rischio Generali in quanto esse costituiscono una categoria eccessivamente sintetica e poco funzionale allo scopo. In una logica di miglioramento continuo, al contrario, la Camera si pone l'obiettivo di passare dal livello minimo di analisi (per processo) al livello via via più dettagliato (per fasi e attività).

Per ogni processo rilevato nella mappatura, come aggregato nelle rispettive Aree di rischio specifiche, dunque, sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi anche solo ipoteticamente presso l'Ente.

Concorrono all'individuazione degli eventi rischiosi, insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa.

#### Identificazione dei fattori abilitanti

I cosiddetti fattori abilitanti della corruzione non si identificano necessariamente con la causa da cui scaturisce l'evento, ma piuttosto con gli elementi del contesto in cui l'ente opera che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Considerate le forme di controllo istituzionali e diffuse presenti presso l'ente con diffusione della cultura della legalità, aspetto che ha consentito anche elevati livelli di trasparenza, la Camera individua, come fattori che potrebbero favorire la corruzione come per esempio l'eccessiva regolamentazione e complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, nonostante la specifica formazione assicurata ai propri dipendenti, e nonostante i riscontrati elevati livelli di separazione tra politica e amministrazione.

La Camera di commercio vigila affinché non si manifestino al suo interno i seguenti fenomeni che considera fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- carenza di controlli;
- carenza di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità del personale, etc.);
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

**Analisi del rischio e definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento**

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte dell'ente, al limite l'amministrazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dalla sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO diventa perentorio. Per le misure ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'amministrazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito Anac, nelle indicazioni per l'aggiornamento del Piano (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e fa quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

La descrizione del **monitoraggio** è riportata nell'apposita sezione 5 del presente Piano.

La Legge 190/2012 prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente la sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO. Come è noto, uno degli elementi portanti del Piano, in base alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nel P.N.A., e nei suoi aggiornamenti, è rappresentato dall'analisi dei processi per l'individuazione dei possibili rischi di maladministration e la conseguente definizione di misure di prevenzione, cioè di misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in "general", perché contenute in prescrizioni normative, e "ulteriori", caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull'intera organizzazione.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano, il RPCT promuove un'azione di estensione e approfondimento dell'attività di analisi e mappatura dei rischi e dei processi in esso descritti, volta a:

- confermare, a fronte di un più approfondito esame, i contenuti delle analisi iniziali che hanno permesso di elaborare e approvare il Piano;
- mappare tutti i processi e individuare, se ritenuto opportuno e in logica incrementale rispetto al lavoro svolto nelle analisi iniziali, nuove tipologie di processi, relativi rischi e fattori abilitanti;
- per ogni processo, fase o attività, proporre/aggiornare misure obbligatorie e ulteriori;
- per ogni processo, fase o attività a rischio, proporre la valutazione del rischio secondo la metodologia definita dal Piano e di seguito descritta.

**Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi**

Le logiche legate all'utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio. In particolare, le schede utilizzate per l'analisi del rischio comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell'analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all'Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo e fase, i possibili rischi di corruzione;
- per ciascun rischio, i fattori abilitanti: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli; altri fattori (specificati nelle singole schede di analisi del rischio);
- per ciascun processo, fase / attività e per ciascun rischio, le misure che servono a contrastare l'evento rischioso;
- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- la tempistica entro la quale mettere in atto le misure per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo schema seguito (un esempio) è riportato di seguito:

Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
<b>Medio-Alto</b>	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per il calcolo del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 15), ALTO (da 15,01 a 25).



## Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare le misure di prevenzione del rischio corruttivo, e si sostanzia nel progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali per neutralizzare il rischio corruttivo e il suo fattore abilitante o ridurne il verificarsi, nel prevedere scadenze ragionevoli di attuazione e nel progettare il miglioramento dei livelli di attuazione o il mantenimento di misure già completamente attuate.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Il Trattamento del rischio si compone di **due fasi**: identificazione delle misure di contrasto e programmazione dell'attuazione delle misure.

### Identificazione delle misure

Le misure si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte dell'Ente (al limite l'organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal Piano diventa perentorio); per le misure ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito ANAC ha precisato che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e ha fatto quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione, e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di agire in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di analisi e valutazione del rischio e che dunque incidono su problemi specifici (si articolano per Aree e sono riferite ai singoli processi/fasi/attività, a seconda del livello di analisi prescelto).

Le tipologie di misure di contrasto alla corruzione attive presso la Camera sono:

**A. misure di controllo** per agevolare l'attuazione delle quali, nella redazione dei provvedimenti finali, i Dirigenti e i Responsabili competenti devono porre la massima attenzione nel riportare, nella premessa dei provvedimenti, la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto delle scelte assunte, con particolare riferimento a: erogazione dei contributi camerali alle attività imprenditoriali, con specifica attenzione alla sussistenza dei presupposti e alla rendicontazione delle spese sostenute; rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei dipendenti e dei componenti dell'organo di indirizzo politico; fasi delle gare d'appalto; esecuzione dei contratti pubblici.

**B. misure di trasparenza** come meglio trattate nel paragrafo dedicato al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e degli altri obblighi di pubblicità, considerato che la pubblicità nel sito internet istituzionale costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

**C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

**D. misure di regolamentazione**

**E. misure di semplificazione**

**F. misure di formazione**

**G. misure di rotazione**

**H. misure di disciplina del conflitto di interessi**

**I. altre misure:**

- segnalazione e tutela del dipendente che la effettua (c.d. whistleblower)
- corretta gestione dell'accesso civico
- informatizzazione dei processi
- rispetto dei tempi medi procedurali
- organizzative
- di regolazione relazioni con lobbies.

Le misure di prevenzione della Camera sono regolate con maggior dettaglio nell'**Allegato 3 - Aree e schede rischio per processi**.

### Programmazione delle misure

Gran parte delle misure individuate dalla Camera risultano già operative. La loro programmazione si incentra sia sul miglioramento del livello di attuazione delle stesse o sul mantenimento di misure completamente già attuate sia sulla individuazione di nuove eventuali misure, secondo i seguenti passaggi:

- 1. individuazione delle fasi di attuazione:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presupponga il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè indicare i vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- 2. tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi:** la misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo per consentire ai soggetti che sono chiamati all'attuazione e al monitoraggio di programmare e svolgere tali azioni nei tempi previsti;
- 3. individuare le responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola):** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- 4. individuare gli indicatori di monitoraggio e valori attesi:** ciò consente di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Le misure devono avere i seguenti requisiti.

- 1. Presenza e adeguatezza di misure e/o di controlli specifici** preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure e/o i controlli esistenti.

- 2. Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.** L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace.
- 3. Sostenibilità economica e organizzativa** delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato questo aspetto, il Piano finirebbe per essere poco realistico e quindi restare inapplicato. La sostenibilità organizzativa non può peraltro rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
- 4. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.** L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. La previsione delle misure specifiche difatti consente la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle peculiari esigenze della Camera.